



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 24/01/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 1998

Legge n. 405/99 - Art. 2/bis - Criteri e procedure per l'attribuzione dei contributi al Settore Commerciale di prodotti ittici a parziale copertura delle perdite derivanti dal fermo pesca bellico (4 giugno - 31 agosto 1999).

L'Assessore all'Industria, Commercio ed Artigianato, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio incentivazione, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

La Legge 9/11/1999 n. 405 ha stanziato fondi a parziale copertura delle perdite e per tutta la durata del fermo bellico, a favore dei commercianti all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere del pesce e di facchinaggio.

per sei giorni alla settimana per il periodo del fermo pesca bellico e, precisamente per un totale di gg. 75;

;

Allo stato il Ministero non ha ancora approvato l'atto di trasferimento dei fondi. Tuttavia è possibile procedere all'approvazione dei "Criteri e procedure per l'attribuzione dei contributi al Settore commerciale di prodotti ittici freschi dell'Adriatico a parziale copertura delle perdite derivanti dal fermo pesca bellico (4 giugno - 31 agosto 1999) allegati alla presente deliberazione della quale ne formano parte integrante e sostanziale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili perché trattasi di mera fissazione di criteri e procedure per attribuzione benefici di cui alla L. 405/99 - art. 21bis.

Con successivo provvedimento di Giunta si procederà alla variazione di bilancio circa l'istituzione dei capitoli di entrata e di uscita per l'utilizzo dei fondi di cui alla Legge su citata.

Il settore Commercio ritiene il presente provvedimento di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k e della legge costituzionale 1/99 e in applicazione della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali datata 15/3/2000; nota Commissario di Governo nella Regione Puglia datata 29/6/2000 e della comunicazione del Presidente della Giunta Regionale PRE/COM/2000/00007.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore al ramo;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e dai Dirigenti dell'Ufficio e del Settore;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

- Di approvare i "Criteri e procedure per l'ottenimento dei contributi al settore commerciale di prodotti ittici freschi dell'Adriatico a parziale copertura delle perdite derivanti dal fermo bellico (4 giugno - 31 agosto 1999)" allegato al presente atto deliberativo e che formano parte integrante e sostanziale.
- Di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul B.U.R. Puglia.
- Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Indennizzo agli operatori del settore commerciale di prodotti ittici dell'Adriatico a parziale copertura delle perdite derivanti dall'arresto della pesca nell'Adriatico a causa dell'evento bellico nei Balcani.
(4 Giugno - 31 Agosto 1999)

- Vista la legge 405/99 - art. 2 bis - nonché il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 25/02/2000, la Giunta Regionale della Puglia stabilisce:

1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Territorio della Regione Puglia.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli indennizzi di cui ai presenti criteri sono concessi ai soggetti di seguito specificati con sede legale nella Regione Puglia (ad esclusione degli operatori che hanno iniziato l'attività commerciale successivamente alla data del 31/5/99):

- a) ADDETTI ai mercati ittici alla produzione (a gestione pubblica, mista e privata), nelle attività della lavorazione del pesce e dei servizi operanti all'interno dei mercati ittici (compresi astatori, commissionari, commercianti assegnatari di posteggi di vendita, imprese e cooperative di facchinaggio e facchini liberi);
- b) IMPRESE COMMERCIALI all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche, di prodotti ittici freschi dell'Adriatico con esclusione di quelle operanti all'interno dei supermercati e/o ipermercati.

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'INDENNIZZO

Fatturato o ricavi desumibili dai registri delle fatture e dei corrispettivi relativi al periodo del "fermo bellico" (Giugno / Agosto '99) ridotto almeno del 25% rispetto all'analogo periodo anno 1998.

Per le imprese che hanno iniziato l'attività tra Giugno '98 ed Agosto '98, con almeno un mese di operatività, il fatturato o i ricavi da prendere a base per il rapporto con l'anno'99 sarà determinato sull'importo ragguagliato ad anno scaturente dalla seguente formula: ricavi 1998: gg. attività x 365 gg., il risultato: 12 x 3. Il risultato ottenuto sarà ritenuto a base di raffronto con il corrispondente periodo dell'anno '99.

Per le imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 31 agosto 1998, non potendoci essere un raffronto fra il fatturato dei due periodi interessati, l'ammissione sarà subordinata alla presentazione di:

- a) certificazione di operatività nei mercati ittici per i soggetti di cui alla lettera a) del punto 2);
- b) n.30 acquisti in date diverse (rapportati al periodo di attività) di prodotti ittici freschi dell'adriatico effettuati nel periodo 1 settembre 98 - 31 maggio 1999 presso:
 - I mercati ittici dell'Adriatico;

- Le imprese all'ingrosso accreditate nei mercati ittici dell'Adriatico
 - Le imprese della pesca con sede legale in una delle regioni adriatiche, risultanti da valida documentazione contabile (bolle e/o fatture), per i soggetti di cui alla lettera b) del punto 2).
- Per le prestazioni di lavoro dei facchini liberi è richiesta attestazione rilasciata dalla direzione del mercato ittico.

4. ENTITA DELL'INDENNIZZO

L'indennità sarà calcolata e assegnata in rapporto al numero effettivo degli addetti dei mercati e delle imprese ammissibili, purché risultino in regola con i contributi previdenziali obbligatori durante il periodo dell'arresto della pesca dovuto all'evento bellico nei Balcani.

I soggetti da considerare ai fini del calcolo dell'indennizzo sono i seguenti:

Dipendenti a tempo pieno;

Dipendenti a tempo parziale (in rapporto all'orario di riferimento contrattuale);

Titolari, soci collaboratori e familiari coadiuvanti, iscritti alla gestione IVS - INPS.

L'indennizzo riferito agli addetti, la cui entità non può superare £ 200.000 (duecentomila) giornaliera per un numero di 75 giornate, viene ripartito con le seguenti modalità:

Soggetti ammissibili con perdite di ricavi superiore al 50% e con numero di addetti superiore a 2 (due): indennità giornaliera pari a £ 100.000 (centomila);

Soggetti ammissibili con perdita di ricavi superiore al 50% e numero di addetti non superiore a 2 (due): indennità giornaliera pari a £ 70.000 (settantamila);

Soggetti ammissibili con perdita di ricavi tra il 25% e 50% e con numero di addetti superiore a 2 (due): indennità giornaliera pari a £ 60.000 (sessantamila);

Soggetti ammissibili con perdita di ricavi tra il 25% e 50% e con numero di addetti non superiore a 2 (due): indennità giornaliera Pari a £ 50.000 (cinquantamila).

Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31.08.1998: indennità giornaliera pari a £.30.000 (trentamila).

(Le indennità succitate, in relazione al numero dei soggetti ammessi, potranno essere rimodulate, in aumento o in diminuzione, proporzionalmente alla disponibilità finanziaria ed al numero dei soggetti richiedenti aventi diritto).

5. PRESENTAZIONE DOMANDE

I soggetti beneficiari devono presentare a mano o spedire, tramite lettera raccomandata, la domanda alla Regione Puglia - Settore Commercio - Via Caduti di tutte le Guerre n. 15 cap. 70126 Bari - entro e non oltre 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P.

La domanda deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 11, della legge n. 127/97, sostituita dall'art. 2, comma 10 della legge 191/98 (sottoscrizione e presentazione congiunta della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) e corredata dalla documentazione elencata nel fac-simile della domanda allegata ai presenti criteri.

Le domande inviate o presentate fuori dal termine previsto, ovvero incomplete, saranno ritenute non accoglibili.

6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'istruttoria delle domande viene effettuata da un apposito ufficio del Settore commercio dell'assessorato I.C.A..

Nella fase istruttoria saranno verificate la sussistenza dei requisiti di legge previsti per i soggetti beneficiari, nonché la completezza ed i contenuti delle domande presentate.

Eventuali integrazioni alle domande potranno essere richieste dall'Ufficio competente per l'istruttoria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Le predette integrazioni dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio di gg. 10 dal ricevimento della richiesta. A tal fine farà fede la data del timbro postale.

Il Dirigente del Settore Commercio approva con propria determinazione, ad istruttoria effettuata, l'elenco

dei beneficiari sulla base dei criteri previsti, con l'indicazione dell'entità delle Somme da erogare. Con il medesimo atto verranno, altresì, elencate le domande non ammesse al beneficio, indicandone le cause che ne hanno determinato l'esclusione.

La concessione, l'impegno della spesa e l'erogazione del contributo sono disposti con determinazione del Dirigente del Settore Commercio.

7. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'incentivo sarà erogato ai soggetti beneficiari entro 60 gg. dalla pubblicazione del decreto dirigenziale di ripartizione e comunque successivamente al trasferimento dei fondi stanziati da parte del Ministero competente.

8. REVOCHE

L'indennizzo di cui ai presenti criteri verrà revocato qualora, a seguito di accertamenti da parte degli uffici preposti, risultino false dichiarazioni o documentazione contraffatte o non veritiere.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi maggiorati degli interessi legali. La Regione può eseguire ispezioni e controlli e/o convocare presso i propri uffici i beneficiari al fine di una verifica di quanto dichiarato.